



TRIBUNALE DI MODENA

CRON 8245/2016

N. 5075 R.G. Vol.

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Michele Cifarelli;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Registro Imprese di Modena in data 14/12/2016 con la quale si chiede la cancellazione delle PEC revocate e inattive.

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che, tra le altre cose, stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Vista la Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata.

Visto che in data 20 ottobre 2016 mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese si è notificato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle PEC revocate con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo valido e attivo entro un termine indicato.

Considerato che si ritiene la richiesta presentata fondata in riferimento ai presupposti di diritto e di fatto richiamati in parte e ampiamente motivati nella Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata;

Visto l'art. 2190 c.c.

P.Q.M.

Dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese degli indirizzi PEC revocati ancora in stato ^{inattiva} ^{CONFIRMATA} ^{riportati nell'allegato 2) delle nomine}

Dispone, inoltre, che le notifiche dei provvedimenti avvengano mediante pubblicazione sull'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorrono i termini per il ricorso ai sensi dell'art. 2192 C.C.


Si comunichi.

Modena, li

15/12/16

TRIBUNALE DI MODENA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 DIC 2016

Il Giudice
(Dott. Michele Cifarelli)



Camera di Commercio
Modena

Ufficio del Registro delle Imprese

Prot. *vedi stampigliatura*

**Al Signor Giudice del Registro
delle Imprese di Modena
c/o Tribunale di Modena**

Consegna a mani

Oggetto: TRASMISSIONE ATTI PER RICHIESTA PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO 2190 C.C. CANCELLAZIONE PEC REVOCATE DELLE IMPRESE IN ALLEGATO

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese confluisce nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC) e, quindi, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell'impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge, deve essere in grado di funzionare efficacemente e quindi sempre attivo né revocato e né scaduto.

Considerato che l'aggiornamento della notizia costituisce quindi comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie.

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Considerato che la suddetta Direttiva richiede una verifica, anche con modalità automatizzate, dello stato della caselle PEC e del relativo aggiornamento d'ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese e che, a tale scopo, la società Infocamere S.C.p.A è in grado di fornire gli elenchi delle imprese che presentino anomalie sugli indirizzi PEC.

Considerato che la Direttiva utilizza la locuzione "*cancellazione dal registro delle imprese*" (art. 2191 c.c.) al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità di queste ultime, attivi e non revocati e che gli eventi che portano all'aggiornamento degli indirizzi PEC siano riconducibili al procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratti di indirizzi che devono essere aggiornati perché invalidi, scaduti e non rinnovati oppure revocati.

Considerato che l'iscrizione d'ufficio che l'indirizzo PEC è revocata o cessata perché scaduta, compete al Giudice del Registro delle imprese così come compete al Giudice la cancellazione nell'ipotesi di PEC invalide qualora vi sia inerzia dei soggetti obbligati e dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere ai sensi del 2190 c.c..

Considerato che il numero di tali PEC anomale, facendo sempre riferimento agli elenchi Infocamere S.C.p.A è molto elevato e, di conseguenza, molto elevato il numero dei



Camera di Commercio
Modena

procedimenti amministrativi da avviare e relativi costi (tenuto conto dell'impossibilità a tale fine di procedere tramite PEC).

Vista la L. 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti pubblici.

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra ed in relazione alle indicazioni operative di cui alla nota Unioncamere del 28/10/2015 e alla Determinazione generale del Conservatore del Registro delle Imprese di Modena n. 287 del 13/10/2016 (allegato n. 1), applicabile quanto previsto dall'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.

Ritenuto che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - possa essere comunque stabilito in forma *cumulativa* dal Giudice del Registro delle Imprese, poiché il relativo decreto avrà contenuto identico ed una pluralità di destinatari.

Considerato che in data 14/10/2016 è pervenuto da parte di Infocamere elenco delle posizioni aventi indirizzo PEC revocato.

Considerato che a tutte le società così individuate è stato notificato, mediante pubblicazione in data **20/10/2016** sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle PEC revocate con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo valido e attivo entro un termine indicato.

Considerato che, decorsi più di trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio ha provveduto a inoltrare ad Infocamere l'elenco in oggetto, secondo le procedure allegare alla Determinazione del Conservatore prima richiamata, ai fini della verifica su eventuali indirizzi che risultassero "medio tempore" ripristinati o riattivati.

Visto l'elenco allegato alla presente richiesta (allegato n. 2) così come restituito in data 09/12/2016 da parte di Infocamere alla fine della nuova verifica e che, quindi, riporta gli indirizzi PEC revocati e confermati inattivi


SI CHIEDE

di adottare provvedimento per disporre l'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. della cancellazione delle PEC e di ordinare che le notifiche di tale provvedimento alle imprese/società di cui all'allegato n. 1 avvengono mediante pubblicazione all'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorreranno i termini per eventuale ricorso ai sensi 2192 c.c.

Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Firmato digitalmente

Allegati

- n.1 Determinazione del Conservatore
- n.2 Elenco Pec revocate ancora inattive alla data del



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

(ai sensi dell'art. 22, comma 2 e 3, D. Lgs. n. 82/2005)

Il sottoscritto Giordano Castelli, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n°3 pagine (tre) è conforme al documento analogico originale da cui è tratto che è detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 5674 - SEGRETERIA DIREZIONALE

CCIAA_MODENA

Giordano Castelli